

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541, 0432 555455 fax + 39 0432 555525, 0432 555237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 15/EL

Prot. n. 14780/1.5.3

Udine, 27 maggio 2014

Trasmessa via PEC

A lista d'inoltro

oggetto: proclamazione degli eletti ed adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale. Nomina della Giunta comunale.

In relazione alle elezioni comunali del 25 maggio 2014, si ritiene di evidenziare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti (articolo 72 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Pertanto, non è più prevista la stampa dei manifesti cartacei dei proclamati eletti; in data odierna, con separata mail, verrà fornito lo schema dell'avviso da pubblicare all'albo pretorio on line.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del d. lgs. 267/2000).

Sull'argomento, si richiama la precedente circolare n. 7/EL, nella quale venivano illustrate le nuove disposizioni introdotte con l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di quote di genere nelle giunte comunali.

Nel ricordare che la predetta disposizione, applicabile anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede che *"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*, come preannunciato nella circolare n. 7/EL sopra citata, si riportano i primi chiarimenti emanati dal Ministero dell'interno con circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 in ordine ad alcuni aspetti applicativi.

Innanzitutto, il citato Dicastero ha chiarito che *“in base al principio generale che, nell’ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato, usando la formula «senza computare a tal fine il sindaco» e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.”*

Alla luce dell’interpretazione ministeriale e pertanto includendo anche il sindaco nel calcolo degli assessori, la tabella riportata nella circolare 7/EL è così rettificata:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (N. max Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
Da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
Da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3

Il Ministero ha inoltre aggiunto che *“occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità. Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentanza di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statuarie, che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente”.*

PRIMA SEDUTA CONSILIARE - Convocazione e svolgimento

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni. La seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza, salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto (articolo 40 del d. lgs. 267/2000).

Nel corso della prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del d. lgs. 267/2000). Procede poi, qualora possibile, all’immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti, se non dopo aver espletato la procedura indicata dall’articolo 69 del d. lgs. 267/2000.

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del d. lgs. 267/2000). Giova ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l’assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell’azione del Sindaco.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale; nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, presenterà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

Inoltre, sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del d.P.R. 223/1967; articolo 41, comma 2, del d. lgs. 267/2000).

Si ricorda infine che, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2013, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è obbligatoriamente presieduto dal Sindaco, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, tuttavia, qualora prevedano la figura del Presidente del Consiglio comunale, andranno adeguate alle nuove previsioni normative, unitamente alle eventuali disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO COMUNALE. INDICAZIONI APPLICATIVE

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla norma di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, prevede che i comuni siano tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La suddetta norma dispone che la relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e prevede altresì che il sindaco, sulla base delle risultanze della relazione medesima, sussistendone i presupposti, possa ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

Si ritiene che l'adempimento della predisposizione della relazione di inizio mandato, rientrando nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, trovi diretta applicazione (come diritto cedevole) per gli enti locali della Regione Friuli Venezia, in applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, fino ad uno specifico intervento del legislatore regionale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la normativa statale, a differenza che per la relazione di fine mandato, non dispone la trasmissione di questo documento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e non collega alla mancata predisposizione dello stesso una specifica sanzione.

Non risulta inoltre che, al momento, sia stato adottato uno schema tipo per la sua formulazione. Pertanto, le Amministrazioni locali interessate alla tornata elettorale appena conclusa, potranno redigere la relazione di inizio mandato, con la modalità che riterranno più opportuna, purché idonea a dare evidenza degli elementi espressamente indicati dell'articolo 4 bis succitato.

ALTRI ADEMPIMENTI

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del d. lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Infine, si richiama il disposto di cui all'articolo 109 della l. r. 19/2013 sopra citata, che prevede la trasmissione al Servizio elettorale dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori locali, in occasione del rinnovo degli organi.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti, oltre alla sottoscritta Direttore del Servizio elettorale, alla dott.ssa Daniela Russo (0432 555266); con riferimento alla relazione di inizio mandato comunale, dovrà invece essere contattato il Servizio finanza locale.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltrato:

A:
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
interessati alle elezioni;
Prefetture U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

e, p.c.:
Servizio affari istituzionali delle autonomie locali
Servizio finanza locale